



CAMERA DEI DEPUTATI

X Commissione Attività produttive, commercio e turismo

Atto 294_Audizione

nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294)

Roma, 23 settembre 2021

Il Decreto Legislativo in esame, nel disporre il recepimento di norme comunitarie, riprende alcune misure legislative già disciplinate, sia dalla normativa italiana in tema di mercato dell'energia, sia dalla regolamentazione dell'ARERA.

In questa sede, Confesercenti intende pertanto svolgere alcune brevi osservazioni sugli aspetti che possono rappresentare elementi di novità nel quadro del mercato interno dell'energia elettrica, annotando aspetti di tecnicità, in una logica di maggiore organicità.

DIRITTI DEI CONSUMATORI

Si richiamano innanzitutto gli articoli che disciplinano aspetti di primaria importanza come i diritti dei consumatori nei rapporti con le imprese del settore elettrico (artt. da 5 a 10).

A tal riguardo, si esprime apprezzamento su due aspetti in particolare:

- 1) L'indicazione chiara e agevole, sul contratto di fornitura, di un indennizzo o di un rimborso nei casi di fatturazione imprecisa (art. 5, comma 3, lettera f)

Si rileva infatti una pressoché totale assenza di tutela nei confronti dei clienti che ricevono fatture con evidenti errori, che possono portare persino allo stacco della fornitura, nella misura in cui tali errori siano legati all'errata indicazione della modalità di pagamento prescelta o all'errato indirizzo di recapito della fattura. In altri casi, tali errori sono legati ai dati tecnici di fornitura, che non rispecchiano i dati effettivi presenti sul SII (Sistema Informativo Integrato) e si riflettono di conseguenza sul calcolo degli importi; motivo per cui è più che ragionevole la previsione di un diritto a ricevere un congruo indennizzo o rimborso.

- 2) Invio di una fattura di conguaglio definitiva da parte del fornitore uscente entro 6 settimane dall'avvenuto cambio di fornitore (art. 5 comma 13)

In tal caso si suggerisce di riportare in maniera evidente e immediata la natura di detta fattura, evidenziando che si tratta dell'ultima fattura di chiusura del fornitore uscente, dal momento che questa può arrivare al cliente contestualmente a quella del nuovo fornitore, ingenerando confusione. Si tratta di una criticità più volte segnalata dal mondo del consumerismo e delle PMI cui occorre fornire una risposta come la proposta legislativa prova a fare.

FATTURAZIONE

Con riferimento ai requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni (indicati all'allegato 1), si esprime apprezzamento per le misure volte a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia (punto 1.3). Si esprimono, tuttavia, dubbi sul punto c) relativo alla possibilità di inserire "confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza", in quanto le variabili da considerare a tal fine sono molteplici e l'indicazione potrebbe essere fuorviante.

FORNITORE

Con riferimento al diritto di cambiare fornitore (art. 7), si ritiene giusto intervenire sulle tempistiche di recesso per le utenze in media tensione, dal momento che ad oggi si registrano situazioni eccessivamente vincolanti, unitamente a informazioni contrattuali di difficile interpretazione; tuttavia, si esprime timore in merito al termine massimo di recesso di 24 ore dalla richiesta (ipotesi prevista al più tardi a far data dal 01/01/2026), in quanto potrebbe dare adito a politiche commerciali ancora più aggressive (che andrebbero in qualche modo regolate, superando l'invasività dei proponenti) ed a una migrazione non consapevole da parte del cliente finale. Senza considerare che i maggiori oneri a carico del fornitore potrebbero essere scaricati sul cliente finale.

LE OFFERTE

Con riferimento agli strumenti di confronto delle offerte (art.10), si auspica il rispetto del termine di 3 mesi per concludere l'iter, già in corso, di miglioramento del portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte, in modo da aumentare la fruibilità e la consapevolezza da parte del cliente finale.

ALTRE MISURE

Infine, con riferimento alle ulteriori misure previste dallo schema di decreto legislativo, si condivide in particolare la volontà di:

- promuovere e sostenere lo sviluppo di nuovi **impianti di accumulo**, funzionali agli obiettivi di crescita della produzione da fonti rinnovabili, anche attraverso la semplificazione dei processi autorizzativi.
- disciplinare le **comunità energetiche dei cittadini**.